

Cl:8.11.1
Fasc:N.6.1/2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I. E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON MODULI A TERRA, IN LOCALITÀ CASCINA ALFIERE, NEL COMUNE DI CERESOLE D'ALBA.

PROPONENTE: SOCIETÀ FUMERO S.A.S., VIA BERGAMINA N. 2, 10022 - CARMAGNOLA.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 16.01.2023 con prot. di ric. n. 2236, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della Società Fumero s.a.s., con sede legale in Via Bergamina n. 2 a Carmagnola;
- con nota provinciale prot. n. 2688 del 17.01.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 17 gennaio al 15 febbraio 2023;
- con nota prot. n. 2698 del 17.01.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente in aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183)."*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 4397 del 25.01.2023, la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, esaminati gli elaborati progettuali e dato atto che il campo fotovoltaico in progetto risulta esterno alla perimetrazione delle fasce fluviali del Fiume Po fornita dal PAI, alle aree di dissesto vigenti e a tutte le aree di pericolosità individuate dal P.G.R.A., nonché alle fasce di rispetto del Rio Ricchiardo, per quanto di competenza, ritiene che gli interventi previsti non originino impatti ambientali significativi e negativi dal punto di vista idraulico e quindi che il progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione di V.I.A..

- con nota prot. ric. n. 7493 del 07.02.2023, l'**ASL CN2**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, viste le caratteristiche tecniche dell'intervento, la localizzazione e l'attuale stato dell'area ove si intende realizzare l'impianto, l'insieme delle opere accessorie, inerenti tra l'altro alla sicurezza del sito ed alla mitigazione ambientale dell'opera, preso atto del piano di dismissione dei manufatti al termine del ciclo utile di vita dell'impianto, per quanto di competenza, non ha rilevato motivi ostativi all'esecuzione dell'opera. Ha espresso comunque le seguenti considerazioni di carattere prescrittivo:
 - sia esclusa interferenza tra l'area di realizzazione dell'intervento ed eventuali fasce di rispetto di interesse igienico - sanitario (es. per la protezione di captazioni idro - potabili, cimiteriale);
 - la localizzazione dell'area ove è prevista l'installazione dell'impianto sia coerente con gli strumenti urbanistici locali;
 - sia garantita l'inaccessibilità al sito agli estranei non autorizzati;
 - durante la realizzazione dell'opera ed a regime, dovranno essere adottate le più opportune cautele operative al fine di evitare il sollevamento e la diffusione di polveri da parte di mezzi pesanti;
 - in fase operativa, dovrà essere assicurata la corretta gestione dell'area sotto il profilo igienico - sanitario (falciatura periodica delle erbe, assenza di ristagni d'acqua o l'abbandono/accumulo di rifiuti ecc.);
 - durante l'esecuzione dei lavori ed in fase di esercizio, dovranno essere puntualmente osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici dell'opera.
- con nota prot. ric. n. 9456 del 15.02.2023, il **Comune di Ceresole d'Alba** ha comunicato che l'area oggetto di intervento è situata in Area Agricola del P.R.G.C. vigente (art. 39 N.T.A.), con una porzione ricadente in zona di vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma c) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e che il Comune ha approvato con D.C.C. n. 12 del 25/07/2018, modificato con D.C.C. n. 22 del 19/07/2021, il Regolamento Edilizio con le prescrizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con moduli a terra di cui riporta lo stralcio dell'art. 123;
- con nota prot. ric. n. 9659 del 16.02.2023, la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo**, considerati i contenuti dello studio di impatto ambientale, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza sotto il profilo della tutela paesaggistica e archeologica, riscontrata la carenza della documentazione prodotta e l'assenza di fotoinserimenti relativi alla soluzione progettuale (necessari a valutare l'entità degli impatti), ha richiesto la seguente documentazione integrativa:
 - *approfondimento degli aspetti di coerenza paesaggistica* considerando tutte le componenti paesaggistiche individuate nelle tavole di piano in relazione all'ambito di paesaggio, per le componenti e per i beni paesaggistici a vario titolo interessati dall'intervento, preferibilmente nella forma tabellare di cui all'allegato B del Regolamento attuativo del Ppr n. 4/R del 22/03/2019 sia per il parco fotovoltaico che per le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (comunque da circostanziarsi nel relativo tracciato), anche integrando la relazione paesaggistica già prodotta. Si richiede inoltre di approfondire la compatibilità e la coerenza dell'intervento rispetto ai criteri definiti del PEAR tesi all'individuazione di aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici - rispetto a tutti i limiti e/o deroghe normative previsti - integrando gli accenni effettuati con indicazione del pieno rispetto degli atti e strumenti normativi nazionali o emanati dalla Regione Piemonte al fine di regolamentare la localizzazione degli impianti fotovoltaici, ponendo in particolare l'attenzione sulla compatibilità delle opere rispetto alle fasce di rispetto individuate dal D.Lgs. 199/2021 (chilometro previsto dai perimetri delle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), nonché in riferimento alla D.C.R. n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022 - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale - PEAR;
 - *approfondimento in merito alle eventuali presenze di beni tutelati dalla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.* che possano risultare in relazione con l'impianto;

- *approfondimento degli aspetti percettivi e delle relative ricadute dell'intervento*, fornendo fotosimulazioni maggiormente esaustive in relazione alla valutazione degli impatti e delle ricadute del progetto nelle relative aree di interesse. Nello specifico si segnala come la documentazione prevedeva la totale assenza di vedute del relativo inserimento dell'impianto della cumulabilità degli impatti che lo stesso ingenererebbe con il sito già in funzione. Inoltre non risultano indagate le relazioni tra il sito in progetto e la percepibilità dello stesso dai siti di rilievo identificati dal Piano Paesaggistico Regionale, appunto identificati nelle specifiche componenti Storico - Culturale e Percettiva - identitaria della Tav. P4, nonché dai siti di interesse naturalistico comunque non troppo distanti.

Si ritiene pertanto necessario fornire inserimenti e simulazioni verosimili della soluzione progettuale volti ad approfondire gli impatti dell'opera sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alla percepibilità della stessa da Cascina Alfieri (Castello Agricolo) e Ceresole d'Alba (SS33 e SS34 - Sistemi delle testimonianze storiche del territorio rurale), dalla Strada Reale Torino - Nizza (SS12 - Viabilità Storica e Patrimonio Ferroviario), dalla Linea Bra - Ceva (SS13 - Viabilità Storica e Patrimonio Ferroviario) e dalle aree di cui alla componente percettiva – identitaria SV3.

In particolare la suddetta percepibilità del sito dovrà essere indagata dai punti di particolare valore e interesse paesaggistico, come nel caso dei siti di interesse culturale e identitario eventualmente presenti nell'area di riferimento. Si precisa come le suddette fotosimulazioni dovranno mostrare anche le opere di mitigazione e gli elementi tecnici a servizio dell'impianto (cabine elettrice e di trasformazione). A titolo collaborativo si richiede inoltre di valutare fin da ora, in relazione alla tecnologia adottata, la possibilità di impiegare cellule fotovoltaiche e pannelli traslucidi, ovvero immaginare integrazione cromatica al contesto nella coloritura dei relativi elementi;

- *approfondimento circa le opere di connessine*, indicando il tracciato e la relativa entità;
- *approfondimento degli aspetti percettivi e delle relative ricadute dell'intervento* volto a dimostrare mediante dedicati scatti fotografici, la non cumulabilità degli impatti dovuti alla compresenza di eventuali ed ulteriori e limitrofi parchi fotovoltaici nelle aree limitrofe (prendendo atto già della presenza di n. 1 sito in attività pressoché adiacente);
- *approfondimento degli aspetti percettivi e delle relative ricadute dell'intervento* in relazione alla rete del patrimonio escursionistico regionale, al fine di comprendere l'assenza di eventuali interferenze, anche solo percettive, con quest'ultimo;
- *approfondimento inerente la tutela archeologica* con particolare riferimento ai tratti interrati dell'impianto di connessione in rapporto al potenziale archeologico dei territori attraversati dall'opera (Comune di Ceresole d'Alba), evidenziando quali misure si intendano adottare allo scopo di minimizzare l'impatto archeologico delle opere di scavo in progetto; si chiede in particolare di evidenziare se l'elettrodotto di connessione sarà parte integrante della Rete Elettrica Nazionale e se pertanto debba essere considerato opera pubblica o di pubblica utilità sottoposto a verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004.

A titolo collaborativo, si evidenzia fin d'ora che, qualora il progetto proposto venga sottoposto a Verifica di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, conformemente al D.P.C.M. del 14/02/2022 ed alla Circ. 53/2022 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, gli elaborati progettuali dovranno essere completati con gli esiti delle indagini archeologiche preliminari che costituiscono la prima fase del procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono inoltre rammentati e fatti salvi i disposti di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito agli eventuali interventi da prevedersi sul tracciato della linea di connessione, qualora in particolare ricadano all'interno delle perimetrazioni afferenti beni culturali decretati ovvero rientranti tra quelli di proprietà pubblica o a questa equiparata, di età superiore a settant'anni (comunque da documentarsi già in questa fase).

A titolo collaborativo inoltre segnala fin da ora come l'Ufficio ritenga maggiormente coerente prevedere, al fine della migliore integrazione paesaggistica e mitigazione degli impatti, l'ulteriore integrazione della dotazione arborea in continuità con le aree perimetrali del sito, immaginando di schermare la visione del plesso anche mediante essenze arboree di adeguata conformazione, da prevedersi nei pressi dell'area della strada interpodereale, dal sito

della cascina Alfiere, altrimenti detto Castello Agricolo. Inoltre non dovrà comunque interrompersi la percezione di continuità dell'area a verde arbustiva adiacente i confini dell'impianto, in modo che anche incrementandone la consistenza, l'impianto risulti maggiormente schermato e integrato al contesto. Gli esemplari in previsione dovranno quindi essere autoctoni, di adeguata altezza e in buone condizioni fitosanitarie, privi di difetti e disposti secondo un sesto di impianto a quinconce, irregolare, al fine di garantire la percezione di naturalità tipica dei contesti vegetazionali analoghi, come anche quelli previsti in adiacenza alle recinzioni.

Sottolinea inoltre come anche le dotazioni tecniche necessarie al funzionamento del parco fotovoltaico (cabine di derivazione e trasformazione, cabine di consegna e locali e postazioni inverter) debbano necessariamente prevedere caratteri architettonici e compositivi maggiormente aderenti e tipici al relativo contesto rurale e paesaggistico, adottando stilemi maggiormente affini ai caratteri di ruralità dell'area, anche immaginando rivestimenti in legno o in materiali tradizionali, anche nei relativi serramenti.

Sono infine fin da ora richiamati e fatti salvi i disposti di cui al PEAR e alla DGR 3-1183 del 14.12.2010, nonché le determinazioni di spettanza delle rispettive Amministrazioni competenti in materia, prendendo atto di quanto indicato dai proponenti nello Studio Preliminare Ambientale.

- con nota prot. ric. n. 10845 del 21.02.2023, la **Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud** ha comunicato che da quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale trasmessa, l'intervento non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Pertanto non risulta rilevante ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i e L.R. 4/2009 e s.m.i.:
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
 - L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 28 febbraio 2023 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 da parte della Provincia di Cuneo;
 - Autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L. R. 45/89 e s.m.i.;
 - Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
 - Concessione di occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico, appartenente al demanio Provinciale;
 - Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 - Decreto Legislativo n. 259/03;
 - Benessere tecnico di E-Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione;
 - Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN2.
 2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da circa 1,12 MWp (n. 1872 pannelli da 600 Wp) nel Comune di Ceresole Alba a monte del Torrente Ricchiardo, nella zona limitrofa alla Località Cascina Alfiere su terreni di proprietà del Committente censiti al Catasto Terreni al Foglio 21 mappali 135, 136, 137 e 139, di superficie complessiva pari a 21.749 mq e classificati come area agricola. La produzione energetica attesa è di circa 1,28 GWh/anno. Una porzione lato SE ricade entro 150 m dal Rio Ricchiardo in area con vincolo paesistico ambientale ex D.Lgs. 42/2004 art.142 lett. c). Per la connessione in rete in Media Tensione, la soluzione tecnica prospettata prevede la realizzazione della cabina elettrica (a pianta rettangolare di 12,70x3,70 m ed altezza di circa 3,40 m) in posizione periferica del campo sul lato Nord-Ovest. Secondo il proponente, "è probabile" che il Gestore di rete, in sede di rilascio della soluzione tecnica minima di connessione per l'impianto in questione, allacci la cabina in progetto utilizzando la rete MT esistente alla quale è già collegata la cabina dell'altro impianto fotovoltaico esistente, posto pochi metri a Ovest.

Si ritiene sarebbe opportuno acquisire almeno una condivisione di massima di tale soluzione da parte del gestore della rete.

3. Dal punto di vista ambientale, le particelle catastali n. 135 e 139 ricadono parzialmente in aree ritenute "inidonee" secondo la D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183: la loro porzione Sud, che ricade in classe IIIa di pericolosità geomorfologica, non verrà pertanto interessata dall'impianto in progetto. Il sito ricade poi in Aree di attenzione secondo quanto indicato dalla succitata D.G.R. per il settore vincolato ai sensi dell'art. 142 ("aree tutelate per legge") del D.lgs. 42/2004. L'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a. Suolo

In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte, l'area di che trattasi ricade in "classe VI" (ovvero Suoli con limitazioni molto forti; il loro uso è ristretto al pascolo e al bosco.).

Il sito non è pianeggiante ma con piano inclinato di circa 5÷6°; il settore Est risulta inoltre leggermente più alto rispetto al resto dell'area. Ciò comporta la necessità di un intervento di sistemazione e livellamento della parte alta del fondo, movimentando circa 2.800 mc di terreno. E' previsto lo scotico temporaneo delle aree interessate, il livellamento con la movimentazione del materiale e la successiva stesa dello top soil accantonato, in pareggio tra volume di scavo e di riporto. Il terreno verrà quindi lavorato con erpice per ripristinare e preparare la superficie per la successiva semina di foraggere, che, a detta del proponente, eviterà la perdita della capacità produttiva del terreno.

La configurazione dei moduli prevede il distanziamento tra le file di 5,20 m di vuoto, permettendo anche il passaggio di trattori per la coltivazione delle aree libere.

Per ridurre l'impatto dell'opera sul suolo il proponente ha optato per l'utilizzo di un sistema di fondazione con pali infissi nel terreno sino ad una profondità di circa 1,5 m dal p.c., in modo da non pregiudicare l'impiego dell'area a fini agricoli ed evitare il ricorso a fondazioni esterne in cls.

Per la pulizia dei moduli si utilizzerà solamente acqua in pressione senza aggiunta di additivi, detersivi o altre sostanze che potrebbero inquinare il suolo.

b. Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

Secondo quanto dichiarato, l'area in cui verrà localizzato l'impianto fotovoltaico in progetto è caratterizzata da coltivazioni a foraggio, situazione diversa da quanto desumibile dall'analisi delle recenti immagini aeree AGEA 2021, nelle quali tale area risulta occupata da una coltura legnosa, ma che, secondo il proponente, non rappresenterebbero lo stato attuale.

Sul perimetro dell'impianto, ad eccezione del lato Sud, è prevista una fascia continua di vegetazione arbustiva autoctona, gestita a siepe, utilizzando prugnolo (*Prunus spinosa*) e biancospino (*Crataegus levigata*).

La recinzione perimetrale all'impianto sarà sollevata da terra di circa 20 cm per garantire il passaggio della fauna di taglia più piccola.

Sono anche previsti un sistema di video sorveglianza e di illuminazione dell'area. Quest'ultima, nel periodo notturno, non verrà attivata se non in caso di rilevamento di un tentativo di intrusione al sito e/o per permettere un sicuro accesso da parte del personale all'impianto.

c. Impatto cumulativo

È presente e in esercizio un impianto fotovoltaico con moduli a terra al confine in direzione Nord-Ovest rispetto al sito in impianto (figura 1).

d. Dismissione

Al termine della vita utile convenzionale dell'impianto, di durata pari a 30 anni, il Produttore potrà valutare l'eventuale revamping dell'impianto oppure la sua dismissione, che non interesserà le opere di rete, che resteranno nella disponibilità del gestore della rete elettrica.

- Nella predetta riunione del 28 febbraio 2023 l'Organo Tecnico, sulla base dei contributi citati ed avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti in merito all'impatto paesaggistico, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.

- Pertanto, con nota prot. n. 14576 del 09.03.2023 si è proceduto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con nota prot. ric. n. 29.06.2023 con prot. ric. n. 41495 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 04.07.2023 con prot. n. 42886.
- A seguito della comunicazione l'avvenuto deposito della documentazione integrativa prodotta dal proponente, la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo** nota prot. ric. n. 48135 del 24.07.2023, per quanto di stretta competenza, ai sensi delle norme richiamate, verificata la situazione vincolistica delle aree in oggetto e le relative componenti paesaggistiche del Ppr interessanti il progetto, nonché le disposizioni normative del Ppr, in considerazione dell'incidenza delle previsioni proposte rispetto al contesto nel quale si inseriscono, ha proposto che l'intervento in esame non sia assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al pieno rispetto disposto di cui al PEAR e alla DGR 3-1183 del 14.12.2010, nonché alle determinazioni di spettanza delle rispettive Amministrazioni competenti in materia, ed alle ulteriori condizioni di seguito enunciate:
 - Dovranno essere adottate tutte le necessarie ed eventuali misure di mitigazione volte a limitare e contenere i possibili impatti delle opere sulle componenti paesaggistiche interessate dall'intervento, con particolare riferimento alle finiture e alle cromie delle strutture in progetto; in particolare, al fine della migliore compatibilità paesaggistica e conseguente integrazione nel relativo contesto, dovrà valutarsi adeguato rivestimento in materiale naturale (ad esempio legno) delle forometrie della cabina elettrica in progetto; la relativa cromia dei locali tecnologici in previsione inoltre dovrà risultare analoga a quella appartenente alla gamma delle terre naturali;
 - In via generale dovrà farsi ricorso, in relazione agli elementi metallici in progetto, a superfici opache e non riflettenti;
 - Al fine del migliore mascheramento delle opere in progetto, si ritiene maggiormente congruo operare inerbimento del suolo tra gli elementi fotovoltaici nonché infittire ulteriormente – per quanto maggiormente possibile - le dotazioni arboree e arbustive già in previsione dal proponente poste a mitigazione del parco fotovoltaico. In via generale dovranno prevedersi soggetti autoctoni, ben conformati e privi di patologie, da accudirsi fino a completo attecchimento mediante dedicate cure colturali e disposti secondo sesto di impianto non regolare, al fine di meglio garantire la percezione di naturalezza del relativo contesto;
 - eventuale eliminazione di essenze arboree o arbustive a seguito delle relative lavorazioni ovvero degli apprestamenti di cantiere dovrà prevedere la ricostituzione della situazione ante operam, con reimpianto della medesima quantità di individui, al fine della conservazione dei valori paesaggistici.

L'Ufficio prende nuovamente atto infine della previsione di ulteriore e aggiuntiva fascia arborea in corrispondenza del fronte Nord, come indicato puntualmente nella relazione integrativa prodotta.

Rammenta inoltre come, al termine dell'utilizzo e dell'esercizio dell'impianto in progetto, dovrà esserne prevista la completa dismissione dello stesso e delle connesse infrastrutture, garantendone il corretto smaltimento ed operando la riproposizione dello stato ante operam, al fine di ricostituire in particolare il carattere prettamente agricolo delle aree e dei fondi.

Sono inoltre rammentati e fatti salvi i disposti di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito agli eventuali interventi da prevedersi sul tracciato della linea di connessione, qualora in particolare ricadano all'interno delle perimetrazioni afferenti beni culturali decretati ovvero rientranti tra quelli di proprietà pubblica o a questa equiparata, di età superiore a settant'anni (comunque da documentarsi già in questa fase).

Per quanto attiene alla **tutela archeologica**, rilevato che la documentazione integrativa prodotta dal proponente in relazione alle richieste integrative formulate dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 2077-P del 15/02/2023 comprende anche la relazione concernente gli studi archeologici preliminari costituenti la fase di verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 38 e allegato I. 8 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), visto che si possono ipotizzare probabili interferenze dirette fra le opere di scavo in progetto e gli elementi archeologici ancora sepolti, in considerazione del tipo di progetto in argomento, per quanto riguarda le sole opere di scavo definite a rischio archeologico relativo di

grado medio (cabina di consegna e porzione di cavidotto elettrico esterno all'impianto fotovoltaico già esistente) la Soprintendenza procede all'attivazione della Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 1 c. 4 dell'Allegato I. 8 del D.Lgs. 36/2023 citato (previgente art. 25, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 citato) e, al fine di poter esprimere il definitivo parere in relazione al procedimento di VPIA, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi a integrazione del progetto. Tali elementi dovranno essere acquisiti mediante indagini archeologiche preliminari (dirette o indirette) ai sensi dell'art. 1 c. 7 dell'Allegato I. 8 del D.Lgs. 36/2023 citato (previgente art. 25., c. 8 del D.Lgs. 50/2016 citato, eventualmente articolati in livelli progressivi di approfondimento (carotaggi; prospezioni geofisiche e sondaggi e di scavi, anche in estensione). Per questi interventi si richiede quindi di integrare la documentazione progettuale con un piano di indagini archeologiche preventive (dirette o indirette) condotte, ai sensi della normativa vigente, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza, da operatori dotati dei necessari requisiti di specializzazione e con metodologia scientifica, senza oneri per questo Ufficio e secondo le indicazioni che la Soprintendenza scrivente potrà eventualmente dare, anche in corso d'opera, per la documentazione e la tutela della giacitura archeologica. Tale piano dovrà essere autorizzato da parte di questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 28, c. 4 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in modo da consentire la formazione di un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area interessata dagli interventi in epigrafe.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 4397 del 25.01.2023 della **Regione Piemonte - Direzione Opere**

Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, prot. ric. n. 7493 del 07.02.2023, dell'**ASL CN2**, prot. ric. n. 9456 del 15.02.2023, del **Comune di Ceresole d'Alba**, prot. ric. n. 9659 del 16.02.2023 e prot. ric. n. 48135 del 24.07.2023 della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo**, prot. ric. n. 10845 del 21.02.2023 della **Regione Piemonte - Direzione Ambiente Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- gli impatti ambientali potenzialmente significativi del progetto riguardano: l'interferenza con la vegetazione pioniera, il consumo di suolo in fase di esercizio e lo smaltimento dei materiali in fase di dismissione.
- Gli interventi previsti non originano impatti ambientali significativi e negativi dal punto di vista idraulico.
- In data 18 luglio 2023, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 6832 del 03.02.2023 e prot. ric. n. 47770 del 21.07.2023, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto è emerso che l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 16.01.2023 con prot. di ric. n. 2236, da parte del legale rappresentante della Società Fumero s.a.s., con sede legale in Via Bergamina n. 2 a Carmagnola, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei successivi punti e nei pareri pervenuti, in premessa citati.
- 3. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):
 - a. Per quanto attiene la fase di cantiere:
 - venga assicurata una attenta gestione del top soil scoticato dalle aree oggetto di scavo e riporto, che dovrà essere accantonato adottando tutti gli accorgimenti necessari a prevenirne la degradazione. Inoltre è opportuno che il committente richieda apposita deroga ai sensi della D.G.R. 27/06/12 n° 24-4049.
 - b. In fase di esercizio:
 - venga effettuato il monitoraggio del livello prestazionale energetico ed ambientale dell'impianto fotovoltaico ed inviate su base annuale le risultanze agli enti di controllo.
 - Venga estesa la prevista fascia arbustiva perimetrale anche al lato Sud dell'impianto.
 - Venga mantenuta la funzionalità della fascia arbustiva perimetrale in progetto, provvedendo al risarcimento delle fallanze dove necessario - secondo il piano delle

manutenzioni da presentare contestualmente alla comunicazione di avvio lavori, che dovrà contenere anche indicazioni circa le modalità con cui verrà gestita la vegetazione al di sotto dei pannelli-, effettuando eventuali interventi di potatura al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (indicativamente non oltre l'inizio del mese di marzo di ogni anno).

- Qualora durante la vita utile dell'impianto la prospettata coltura foraggera dovesse essere abbandonata, dovrà comunque essere garantito e adeguatamente mantenuto l'inerbimento di tutta la superficie occupata dallo stesso.

- c. In fase di post operam, in considerazione del fatto che il possibile impatto sulla componente suolo è considerato di natura reversibile e di quanto evidenziato da diversi Autori relativamente agli effetti negativi sulle proprietà del suolo in seguito alla realizzazione di impianti fotovoltaici³, si propone venga effettuata l'analisi di un adeguato numero di campioni di suolo, prelevati sia nelle aree poste sotto la proiezione dei pannelli che in settori indisturbati secondo un piano di campionamento concordato con l'ARPA prima della dismissione dell'impianto, al fine di individuare gli eventuali interventi correttivi/ammendanti necessari a ripristinarne le originarie caratteristiche fisico-chimiche.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale